N. 00791/2013 REG.PROV.CAU. N. 02382/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2013, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv.

contro

Universita' degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria nominativa del concorso per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie - Infermieristica, resa disponibile su internet a partire dalla data del 10 settembre 2013, nella parte in cui ha collocato il ricorrente nella 469° posizione e non, correttamente, nella 135° o più favorevole posizione, così rientrando nel novero dei 205 classificati aventi diritto all'accesso ai corsi;

- del decreto rettoriale in pari data, di approvazione della suddetta graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, avuto riguardo:

alle dedotte censure di illegittimità costituzionale della normativa primaria che, in corso di procedura selettiva, ha modificato il valore del punteggio attribuito al voto di maturità, nella parte in cui oblitera la regola, e le connesse garanzie, della intangibilità del bando ad opera dello *ius superveniens*;

alla ulteriore circostanza che l'Università di Palermo, all'atto dell'entrata in vigore di tale normativa, non ha proceduto ad annullamento (parziale) in autotutela della *lex specialis* regolante tale procedura in attuazione del ridetto *ius superveniens*, il che avrebbe

rappresentato un tentativo di applicazione adeguatrice della normativa sopravvenuta, ma ha sostanzialmente disapplicato i criteri generali di attribuzione dei punteggi prefissati;

Considerato, infatti, che il bando di concorso contiene la previsione relativa all'assegnazione del punteggio relativo al voto di maturità, mentre la graduatoria finale non contiene la relativa voce, sicché risulta allo stato che l'Amministrazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, ha proceduto ad una parziale disapplicazione del bando di consorso senza preventivamente rimuoverne —in parte qua — contenuto ed effetti dispositivi;

ritenuto che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'atto impugnato alla luce di quanto dedotto nel ricorso medesimo, in cosiderazione della sommaria delibazione di fondatezza delle censure medesime come sopra operata;

considerato che all'accoglimento dell'istanza consegue la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese della fase, liquidate come in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare in esame nei termini di cui in motivazione e nei limiti dell'obbligo di riesame il provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 maggio 2014.

Condanna l'Università di Palermo al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro mille/00, oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore Aurora Lento, Consigliere Maria Cappellano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/12/2013 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)